

STATUTO
ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
ENTE NON COMMERCIALE

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'Art. 82 del D. Lgs. 117/17
Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del
comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo

ART. 1
COSTITUZIONE

È costituita con sede in Via dei Patriarchi 3, nel Comune di Aquileia (UD) l'Associazione di Promozione Sociale, denominata: **"APS Aquileia BluOltremare"**.

Associazione è non riconosciuta e non dotata di personalità giuridica.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie

ART. 2
L'ASSOCIAZIONE

L'associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione, utilità sociale e didattica.

- Principi generali, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale" in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- Ha come fine lo sviluppo di iniziative e progetti che favoriscano la promozione della cultura artigianale e artistica, con particolare attenzione al proprio territorio e alle relazioni che esso può avere con l'intero patrimonio mondiale.
- L'associazione potrà svolgere attività di interesse generale (ex art. 5) ma potrà anche svolgere attività di natura diversa (ex art. 6) purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L'associazione può ricevere contributi dai soci e dai suoi sostenitori pubblici o privati in forma di corrispettivi, beni materiali donati e prestazioni a sostegno delle attività organizzate secondo statuto, per la copertura di spese gestionali e di promozione informativa. I corrispettivi percepiti dall'associazione non sono soggetti ad alcuna tassazione e sono esentati anche dal pagamento dell'IVA. Nell'ambito delle iniziative a pagamento, l'associazione potrà operare solo con il proprio Codice Fiscale, emettendo ricevute non fiscali ottemperando al rispetto dei limiti e delle normative fiscali.
- Promozionali e informativi, sia attività tipicamente commerciale verso i terzi non soci, che però sarà marginale e mai preponderante rispetto all'attività con i soci.

ART. 3
SCOPI e FINALITÀ

Testo coordinato con D.Igs n.105/2010 del codice del terzo settore

- i. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

Le finalità che si propone sono in particolare:

- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente non solo del singolo come individuo ma del suo essere parte integrante di una comunità ;
- creare uno spazio di incontro libero ed aperto alle diverse aree culturali e pronto a raccogliere tutte le svariate forme di espressione artistica, da quelle tradizionali a quelle contemporanee, dalla scrittura al teatro, dal cinema alla fotografia, pittura, scultura, grafica, musica, cucina...;
- svolgere attività didattica, per qualsiasi età, con compiti di formazione dei propri associati e attività sociale con iniziative promozionali volte a stimolare la pratica e la diffusione dello spirito delle attività artistico/artigianali nelle sue molteplici realtà e peculiarità;
- promuovere la formazione di conoscenze pratiche dalla progettazione alla produzione di lavori artigianali (pittura, mosaico, tintura naturale su stoffa, cucito ecc...);
- organizzare e promuovere attività ricreative e culturali, quali visite a città d'arte, mostre, concerti, spettacoli... in un'ottica di reciproco arricchimento e sostegno tra arte e fruitore;
- valorizzare e promuovere l'operato di Artisti e Creatori d'Arte ossia di tutti coloro che sono impegnati nei lavori intellettuali, degli autori di opere dell'ingegno, degli artisti interpreti ed esecutori, e di tutti coloro che, ai diversi livelli del sistema dell'arte, operano nel campo della conoscenza e della produzione creativa
- valorizzare e promuovere il libero pensiero, l'espressione creativa e la produzione di cultura quali fondamentali strumenti di emancipazione dell'uomo e del suo lavoro, promuovendo il dialogo fra le culture in una prospettiva internazionale, nel rispetto, nella tutela e nel confronto delle singole identità culturali e dei loro patrimoni artistici;
- valorizzare e promuovere la difesa dell'ambiente diffondendo una cultura ecologica fondata sul principio dello sviluppo sostenibile e sulla consapevolezza dello stretto rapporto fra ambiente, territorio e cultura;
- promuovere la creatività nel tempo libero come espressione della qualità della vita ed educare alle arti sia nell'aspetto della fruizione sia della produzione, anche con strumenti di benessere individuale e collettivo come l'arte terapia;
- imparare insieme a prendere coscienza di se stessi e del mondo in cui agiamo e pensiamo attraverso esperienze sensoriali, fisiche e virtuali;
- imparare insieme a migliorare e proteggere il patrimonio culturale, umano, naturale e urbanistico come mezzo di partecipazione civica e di civile confronto sociale;
- collaborare con associazioni, scuole o altri enti interessati alla diffusione e conoscenza delle tecniche artistiche e artigianali.

ART. 4 SOCI

Sono Soci dell'Associazione tutte le persone, che, aderendo ai suoi principi e finalità, ne facciano richiesta. Le modalità sono le seguenti:

1. compilare modulo richiesta
2. riunire il Consiglio Direttivo per valutare la domanda di ammissione
3. inserire il nominativo a verbale
4. inserire il nuovo socio nel libro soci

Solo al completamento del punto 4, il nuovo socio potrà essere considerato tale e fare attività con voi. In quel momento avrà acquisito diritti e doveri sociali, potrà entrare nei locali sociali e fare attività.

Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge quindi 7 persone.

“Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo la seguente modalità: presso la sede dell'associazione.”

I libri associativi sono i seguenti:

libro soci

libro dei volontari

libro delle delibere dell'Organo di Amministrazione/Consiglio Direttivo

libro delle delibere di eventuali organi di controllo

L'associazione non dispone limiti e discriminazioni nell'accesso e partecipazione alla vita associativa con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa. L'associazione prevede il diritto di voto ai minori attraverso i genitori.

L'associato può sempre presentare, in qualsiasi momento, le dimissioni dall'associazione, comunicando per iscritto al Consiglio Direttivo. L'associato che si dimette, per qualsiasi motivo, non può mai chiedere la restituzione della quota associativa o delle altre somme versate all'associazione per la partecipazione alle attività.

L'esclusione del socio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per morosità nel pagamento della quota associativa, mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari.

Tra i principali diritti di tutti i soci figurano:

- il diritto di partecipare all'assemblea e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti, e per la nomina degli organi sociali dell'associazione
- il diritto di frequentare i locali dell'associazione e usare le strutture e le attrezzature
- il diritto di partecipare alla vita associativa
- il diritto di partecipare alle attività promosse dall'associazione e di usufruire di tutti i servizi proposti nelle modalità decise dal direttivo (autorizzazione genitori per i soci minorenni, eventuale quota per materiali di facile consumo.....)

Tra i principali doveri dei soci figurano:

- il rispetto dello statuto e dei regolamenti
- l'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali
- il pagamento della quota associativa alla scadenza stabilita
- il rispetto delle finalità dell'associazione attraverso un comportamento conforme agli indirizzi sociali
- l'utilizzo corretto delle attrezzature e dei luoghi messi a disposizione dall'associazione.

ART. 5 VOLONTARI

“I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o

autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi".

ART. 6

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE/CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 soci a un massimo di 9.

Organo di Amministrazione. "È specificato che: deve essere nominato un Organo di Amministrazione/Consiglio Direttivo; la nomina degli amministratori spetta all'assemblea; la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate."

"Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte al RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza".

Delibera sulle decisioni a maggioranza di voti.

I poteri del Consiglio Direttivo sono quelli di gestire l'associazione, promuovere le attività e amministrare l'associazione. È in pratica l'organo "esecutivo" che decide le iniziative e la politica associativa. Il più importante compito del Consiglio Direttivo è la cura degli affari economici.

I poteri del Consiglio Direttivo riguardano:

- prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di ammissione dei soci;
- adottare provvedimenti disciplinari;
- compilare il rendiconto contabile annuale e redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
- curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
- approvare il programma dell'Associazione;
- fissare il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- aprire rapporti con gli Istituti di credito; accedere a fondi regionali ed europei; curare la parte finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.
- ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

Inoltre, il Consiglio Direttivo si occupa della corretta tenuta dei documenti dell'associazione, cioè anche dei verbali d'assemblea, la lista soci, la tenuta dei fogli cassa, la redazione del bilancio e della relazione illustrativa al bilancio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce una volta al mese. Per ogni riunione deve essere redatto un verbale dove vanno annotati: presenze, ordine del giorno, breve riassunto della discussione, risultato delle votazioni e firme di tutti i presenti.

Il Consiglio Direttivo si rinnova ogni 3 anni.

ART 7

ORGANO DI CONTROLLO

Organo di controllo. "Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Igs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico."

ART 8

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Igs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 9 ASSEMBLEA

L'Assemblea dell'associazione è l'organo formato da tutti i soci che, se iscritti nel libro soci e in regola con il pagamento della quota associativa, hanno sempre il diritto a partecipare.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno e deve essere convocata, dal Consiglio Direttivo, o su richiesta dei soci, tramite avviso telefonico almeno quindici giorni prima della sua data. Nell'avviso bisogna dare le seguenti informazioni: data, luogo, orario, ordine del giorno ed eventuale orario per la seconda convocazione.

Competenze assemblea

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art.21 c.2 del C. C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c.3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza."

I poteri dell'Assemblea in via ordinaria sono:

- l'elezione del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del rendiconto contabile economico-finanziario e della relazione annuale;
- decidere la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- approvare il programma annuale delle attività (eventuale);

L'Assemblea ordinaria decide a maggioranza dei presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato. I poteri dell'Assemblea in via straordinaria sono:

- deliberare sulle richieste di modifica dello statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- deliberare sulla nomina del liquidatore.
- Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Da rilevare che in questo caso lo statuto può prevedere percentuali differenti. Anche per l'assemblea dovrà essere redatto un verbale, che sarà depositato presso la sede dell'associazione a disposizione di tutti i soci.

ART. 10 POTERI E RESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE

Al presidente dell'associazione spetta la direzione dell'ente e il compito di realizzare e dirigere le attività previste e votate dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea dei soci. E' comunque necessario sottolineare che nelle associazioni l'organo decisionale è il Consiglio Direttivo, di cui il presidente è uno dei componenti. Quest'ultimo, non può quindi prendere decisioni da solo. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

ART. 11

TESORIERE/CASSIERE E SEGRETARIO/VERBALISTA

L'Amministratore/Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo e può essere scelto anche tra i consiglieri in carica e/o i non soci.

Dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e potrà essere rieletto. Le sue mansioni riguardano la corretta gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione.

Il Segretario/Verbalista viene nominato dal Consiglio Direttivo e può essere scelto anche tra i consiglieri in carica e/o i non soci.

Dura in carica lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e potrà essere rieletto.

ART. 12

FINANZIAMENTI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione recupera i fondi per finanziare l'attività in vari modi:

- la quota d'iscrizione, annualmente conferita dai soci all'associazione, che è necessario versare per fare parte dell'associazione e per avere diritto di voto nell'assemblea ;
- eventuali contributi ulteriori, richiesti ai soci dal Consiglio Direttivo dell'associazione, per fare fronte ai costi delle attività proposte o ad eventuali debiti;
- le donazioni, effettuate dai soci o da terzi, o eventuali contributi europei, di comuni, province, regioni, enti pubblici ecc....
- erogazioni liberali a sostegno delle attività organizzate dall'associazione, come corsi, seminari, convegni ecc.... ;
- i corrispettivi ricavati dall'attività commerciale organizzata in via marginale dall'associazione, cioè i proventi ricavati da attività verso i soci, se tali attività non rientrano nello scopo dell'associazione, e tutti i proventi ricavati da attività verso i terzi non soci;
- quanto ricavato da raccolte pubbliche di denaro, che possono essere organizzate saltuariamente durante l'anno.

È utile rilevare che tutte le decisioni riguardante la gestione economico-finanziaria sono prese dal Consiglio Direttivo.

Quanto ricavato andrà utilizzato per raggiungere lo scopo dell'associazione, e non potrà essere investito per altri scopi diversi dalla missione dell'ente.

ART. 13

BILANCIO

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

"L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c.1-2 e dall'Art.14 c. 1 del D.Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione/Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato entro il 30 giugno presso il Registro Unico del Terzo Settore".

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.

L'Associazione ha l'obbligo di impegnare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 14
SCIoglimento LIQUIDAZIONE
GESTIONE PATRIMONIO

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

"In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati".

"Il patrimonio dell'associazione-comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate- è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale".

"L'associazione ha il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale".

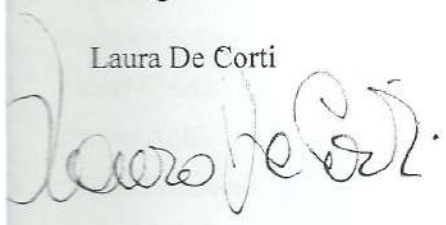
ART. 15
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia al Codice del Terzo Settore, ai relativi decreti attuativi, nonché alle disposizioni del codice civile e alle normative di settore in quanto compatibili

Aquileia, 08/06/2021

La segretaria

Laura De Corti



La presidente

Marisa Pellizzari

